



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUE, AMBIENTE

Ordinanza n. 50 del 2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA A. COSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NOTE DI STRADA 2024"– DALLE ORE 08:00 DEL 18/07/2024 ALLE ORE 02:30 DEL 22/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta di occupazione spazio pervenuta da parte della Proloco di Casalfiumanese e registrata agli atti con prot. 4287/2024 per lo svolgimento dell'annuale manifestazione nominata "Note di Strada 2024", che si terrà all'interno del Parco Manusardi;

Vista la concessione all'utilizzo di tale area per consentire lo svolgimento dell'evento "Note di Strada 2024", di cui al prot. 4449 del 15/07/2024;

Considerato che, per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi si rende necessario regolamentare la sosta nel parcheggio di Via A. Costa con vari divieti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di attuazione;

DISPONE

per i motivi riportati in premessa, dalle ore 08:00 del 18/07/2024 alle ore 02:30 del 22/07/2024, di istituire quanto segue:

- 1) il divieto di sosta di n. 4 parcheggi, tra cui n.2 parcheggi disabili, posti in fondo al parcheggio lato staccionata del parco Manusardi;**
- 2) il divieto di sosta di n. 2 parcheggi, posti di fianco all'entrata centrale del parco, lato staccionata;**

AUTORIZZA

il Corpo di P.L. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

DISPONE

al personale incaricato per i lavori:

- La collocazione della segnaletica che dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento e qualora le condizioni del traffico lo richiedano anche un servizio di segnalamento manuale mediante movieri e/o in alternativa un impianto semaforico.
- La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed oscurata.

- Al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale che orizzontale comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta regola d'arte.
- La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
- L'istituzione della limitazione della velocità a 30 km/h, nonché del divieto di sorpasso nei tratti delimitati dall'apposita segnaletica.
- Alla Polizia Locale è dato incarico dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della succitata Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., l'estensore della presente Ordinanza è il Responsabile Facente Funzioni - Area Tecnica.
- Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i, "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Si invia la presente ordinanza per dovuta conoscenza, al Comando della Polizia Locale di Casalfiumanese, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Casalfiumanese ed all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casalfiumanese.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Lì, 15/07/2024

IL RESPONSABILE

Laura Pollacci

(atto sottoscritto digitalmente)